



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI DIRITTI
ALL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA RETTA UNIVERSITARIA
E PRESTITI D'ONORE**

Regolamento per il conferimento di diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria e prestiti d'onore

Art. 1 - Premessa

Il seguente regolamento disciplina le modalità per il conferimento di diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria¹, di seguito denominati esenzioni, e dei prestiti d'onore finalizzati alla incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, di seguito denominata Università.

Art. 2 - Finanziamento dei diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria

Le esenzioni sono finanziate con fondi a disposizione dell'Università e consistono nell'esenzione totale o parziale dal pagamento della retta universitaria; pertanto, allo studente non viene erogata alcuna somma di denaro.

Art. 3 - Importo delle esenzioni

Per l'importo del valore dell'esenzione dal pagamento della retta si rimanda a quanto fissato annualmente in ogni bando. Ogni anno l'Università provvede a emanare bandi che specificino il numero, l'importo e i parametri di riferimento delle esenzioni stanziare.

Art. 4 - Modalità di attribuzione

Le modalità di attribuzione delle esenzioni sono stabilite nei bandi emessi annualmente. Lo studente beneficiario dell'esenzione totale dal pagamento della retta, alle scadenze fissate per il pagamento delle rate della retta, non è tenuto ad alcun versamento. Lo studente beneficiario di un esonero parziale è tenuto al pagamento della rata per la parte eccedente la quota di esenzione, secondo le modalità riportate annualmente nelle Disposizioni per il pagamento della retta universitaria.

Art. 5 - Beneficiari

Beneficiari delle esenzioni, di cui al presente regolamento, sono:

- gli studenti regolarmente iscritti al primo anno dei Corsi di Studio attivati presso l'Università;
- gli studenti ammessi ad anni successivi al primo, in regola con il pagamento delle rate della retta universitaria, senza pendenze amministrative e mai incorsi in sanzioni disciplinari, esclusivamente per i bandi di riassegnazione relativi a diritti all'esonero non assegnati o revocati.

In entrambi i casi i candidati devono possedere i requisiti di reddito e di merito previsti dai successivi articoli e indicati annualmente nel bando.

Art. 6 - Requisiti economici per studenti "matricole"

Le condizioni economiche dello studente che presenta domanda di assegnazione di esenzione sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazione ed integrazioni, e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), secondo i parametri fissati annualmente in ogni bando.

Art. 7 - Requisiti di merito per gli studenti del Corso di Laurea triennale

Agli studenti italiani "matricole" iscritti al primo anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche viene richiesto il possesso del diploma di Scuola Secondaria Superiore.

Agli studenti stranieri "matricole" viene richiesto il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, valido per l'accesso alla formazione universitaria in Italia. Il titolo di cui sopra deve essere certificato dalla Dichiarazione di Valore.

I requisiti di merito per il mantenimento dell'esenzione sono valutati ex-post, nella seguente misura:

¹ Si specifica che per retta universitaria si intende la somma di 13.000 euro che comprende tutte le attività didattiche, comprese le conferenze, i seminari e i congressi, i libri di testo (volumi, dispense), gli stage tematici e territoriali previsti dal piano di studio, compresi il viaggio, il vitto, l'alloggio e i trasferimenti, l'accesso alla rete (Internet, e-mail) dalle sedi di Pollenzo, la partecipazione a tutti gli eventi promossi dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli studenti, [l'iscrizione al servizio sanitario nazionale \(studenti non italiani\)](#).

Regolamento per il conferimento di diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria e prestiti d'onore

A.A.	PERIODO DELL'A.A. NEL QUALE VERIFICARE I REQUISITI DI MERITO	CFU RICHIESTI ALLO STUDENTE PER LA CONFERMA DELL'ESENZIONE
I	28 febbraio 2011	40 CFU
II	28 febbraio 2012	80 CFU
III	28 febbraio 2013	120 CFU

La media di votazione conseguita dallo studente, ponderata sui CFU corrispondenti a ciascun esame sostenuto, non deve essere inferiore ai 26/30; l'eventuale lode, riconosciuta allo studente in sede di esame, avendo valore di mero riconoscimento personale, è irrilevante ai fini della determinazione della media di cui sopra.

Ai fini del conteggio dei crediti richiesti allo studente, vanno considerati sia quelli conseguiti con il sostenimento degli esami alla data indicata in tabella, sia quelli ottenuti con la partecipazione agli stage, la redazione dei relativi elaborati e con le attività didattiche a scelta; la valutazione attribuita dai docenti agli elaborati stage, per la quale si rimanda al Regolamento elaborati stage, concorre al raggiungimento della media di votazione richiesta, qui sopra indicata.

Qualora la studentessa beneficiaria di esenzione, durante il periodo di iscrizione al Corso di Laurea, produca la certificazione attestante lo stato di gravidanza, il termine per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente articolo si intende prorogato di un semestre accademico, a decorrere dalla data del parto.

Art. 8 – Requisiti di merito per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale

Agli studenti regolarmente iscritti al primo anno del Corso di Laurea Magistrale, che intendano concorrere all'assegnazione del diritto all'esonero dal pagamento della retta universitaria, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) per gli studenti laureati
 - il possesso di un titolo di laurea triennale, conseguito almeno con la votazione minima di 95/110;

oppure

- il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, valido per l'iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale in Italia, ottenuto con il medesimo punteggio minimo di cui sopra, o equivalente. Il titolo conseguito dovrà essere certificato dalla Dichiarazione di Valore, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana del Paese nel quale lo studente ha conseguito il titolo di studio e consegnata dallo studente alla Segreteria Studenti dell'Università; il punteggio ottenuto dovrà essere determinato da eventuali tabelle di conversione allegate alla Dichiarazione;
- b) per gli studenti laureandi dell'Università, ammessi con riserva al Corso di Laurea Magistrale
 - il possesso di una votazione media degli esami sostenuti non inferiore ai 26/30.

I requisiti di merito per il mantenimento dell'esenzione degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale sono valutati ex-post, nella seguente misura:

A.A.	PERIODO DELL'A.A. NEL QUALE VERIFICARE I REQUISITI DI MERITO	CFU RICHIESTI ALLO STUDENTE PER LA CONFERMA DELL'ESENZIONE
I	31 dicembre 2010	20 CFU
II	31 luglio 2011	45 CFU

Regolamento per il conferimento di diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria e prestiti d'onore

La media di votazione conseguita dallo studente, ponderata sui CFU corrispondenti a ciascun esame sostenuto, non deve essere inferiore ai 26/30; l'eventuale lode, riconosciuta allo studente in sede di esame, avendo valore di mero riconoscimento personale, è irrilevante ai fini della determinazione della media di cui sopra.

Ai fini del conteggio dei crediti richiesti allo studente, vanno considerati sia quelli conseguiti con il sostenimento degli esami alla data indicata in tabella, sia i crediti ottenuti sostenendo gli esami presso l'Università straniera nella quale lo studente svolge il periodo di attività accademica all'estero, previsto dal piano di studi, sia i crediti ottenuti sostenendo gli esami relativi alle attività didattiche a scelta.

Qualora la studentessa beneficiaria di esenzione, durante il periodo di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, produca la certificazione attestante lo stato di gravidanza, il termine per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente articolo si intende prorogato di un semestre accademico, a decorrere dalla data del parto.

Art. 9 - Riconferma e revoca dell'esenzione

Gli studenti titolari dell'esenzione, in regola con i requisiti di merito fissati dal presente regolamento, conservano il beneficio dell'esenzione dal pagamento totale o parziale della retta per gli anni successivi al primo, previa presentazione all'Università di documentazione (autocertificazione) che certifichi la propria situazione economica e patrimoniale (ISEE/ISPE); nel caso questa risultasse mutata rispetto a quanto dichiarato in occasione della prima richiesta di assegnazione dell'esenzione, sulla base dei diversi parametri ISEE e ISPE dichiarati dallo studente, l'Università si riserva il diritto di modificare l'entità dell'esenzione o di revocarla in ragione delle modificate condizioni economiche o patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

Il mancato conseguimento dei requisiti di merito, di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento, comporta la revoca dell'esenzione. Lo studente al quale sia stata revocata l'esenzione è tenuto al pagamento della retta per la quale era stato esonerato.

Per lo studente assegnatario di esonero parziale, il mancato pagamento della parte di retta non coperta da esonero comporta la revoca dell'esonero. In tal caso lo studente è tenuto a pagare l'ammontare complessivo della retta, per la quale era stato esonerato.

Non si prevede proroga dell'esenzione oltre il terzo anno di iscrizione al Corso di Laurea triennale e oltre il secondo anno di iscrizione al Corso di Laurea Magistrale.

Gli studenti laureandi dell'Università di cui all'art. 8 lettera b) del presente Regolamento, che alla data dell'ultima sessione straordinaria di laurea non abbiano conseguito il titolo di laurea, non potendo perfezionare l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale, decadono dall'esenzione.

Art. 10 - Riassegnazione dell'esenzione dal pagamento della retta universitaria

Nel caso in cui l'esenzione dal pagamento della retta universitaria

- non sia stata assegnata in sede di compilazione delle graduatorie,
- sia stata revocata per il mancato conseguimento dei requisiti di reddito o di merito o per il mancato pagamento della parte di retta eccedente l'importo dell'esonero,
- sia stata revocata allo studente assegnatario a seguito di sua rinuncia agli studi,

potrà essere riassegnata sulla base delle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Lo studente in attesa dell'eventuale riassegnazione dell'esenzione è tenuto comunque al pagamento delle rate della retta alle scadenze determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui lo studente risultasse assegnatario dell'esenzione, il relativo importo oggetto dell'esonero gli verrà decurtato dal pagamento della successiva rata della retta; qualora l'ammontare dell'esonero fosse superiore alla successiva rata della retta, la quota eccedente tale importo sarà oggetto di rimborso da parte dell'Università.

Art. 11 - Modalità per la richiesta di assegnazione dell'esenzione

La domanda di richiesta di assegnazione dell'esenzione, redatta dal richiedente sull'apposito "Modulo di autocertificazione per la richiesta di diritti all'esonero dal pagamento della retta universitaria" per candidati italiani o "Self-declaration scholarship request form", deve attestare, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al DPR 28/12/2000 n. 445, la composizione del nucleo familiare e le

Regolamento per il conferimento di diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria e prestiti d'onore

condizioni economiche. Alla domanda di richiesta va allegata la documentazione, per la quale si fa rinvio a quanto indicato nel bando.

Art. 12 - Scadenze e modalità di presentazione delle domande

I candidati devono presentare le domande personalmente alla Segreteria Studenti dell'Università oppure a mezzo posta raccomandata A/R o a mezzo corriere internazionale entro la data e seguendo le modalità indicate in ciascun bando. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti e alla documentazione prevista.

Art. 13 - Formulazione e pubblicazione delle graduatorie

Le esenzioni riservate agli studenti del Corso di Laurea triennale sono attribuite in base all'ordine della graduatoria degli idonei, ordinata in modo crescente sulla base dei requisiti economici.

Le esenzioni riservate agli studenti del Corso di Laurea Magistrale sono attribuite in base all'ordine della graduatoria degli idonei, ordinata in modo crescente sulla base dei requisiti economici e di merito, come stabilito dall'articolo 8.

Le graduatorie definitive degli studenti assegnatari dell'esenzione sono pubblicate sul sito Internet dell'Università - www.unisg.it - entro la data indicata nel bando.

Art. 14 - Condizioni di esclusione

Sono esclusi dall'assegnazione delle esenzioni:

- gli studenti che non risultino ammessi all'anno accademico, per il quale intendano fare richiesta di assegnazione dell'esenzione;
- gli studenti che incorrano in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, secondo quanto disposto dall'art. 10 del "Regolamento Studenti e iscrizioni";
- gli studenti che non abbiano perfezionato la fase di preiscrizione.

Per quanto concerne i bandi riservati a studenti non appartenenti all'Unione Europea, solo uno studente per nazionalità può beneficiare dell'assegnazione del diritto all'esonero. In caso ci siano più candidati della stessa nazionalità, il diritto all'esonero verrà attribuito al candidato con il valore ISEE inferiore.

Art. 15 - Studenti già in possesso di titolo di studio pari o superiore al titolo di laurea

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale presso l'Università, che siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di studi per il quale viene richiesto l'esonero dal pagamento della retta universitaria, non sono ammessi alle graduatorie stilate per gli esoneri pari a 13.000 euro; pertanto, a tali studenti viene riconosciuto il diritto di concorrere unicamente ai bandi per gli esoneri da 5.000 e 10.000 euro.

Art. 16 - Studenti beneficiari di altre Borse di studio

L'Università richiede a ogni studente, che presenti domanda di assegnazione dell'esenzione, la sottoscrizione di una autocertificazione, nella quale dichiarare se sia eventualmente beneficiario di altre Borse di studio conferite da altri enti, siano esse state oggetto di sua espressa richiesta o conseguenti a libera iniziativa di un ente terzo; nel caso in cui lo studente fosse beneficiario, a qualsiasi titolo, di altre Borse di studio, l'Università, verificata la legittimità del cumulo in capo al medesimo richiedente delle diverse Borse di studio, si riserva il diritto di ridurre la quota di esenzione alla quale lo studente assegnatario ha diritto, evitando così che questi benefici di Borse di studio o esenzioni per un importo superiore all'ammontare della retta.

Art. 17 - Prestiti d'onore - Definizione

Il prestito d'onore è un finanziamento, accordato sotto forma di apertura di credito in conto corrente, proposto dall'Università ai propri studenti attraverso la Banca Intesa Sanpaolo.

Art. 18 - Ammontare del Prestito d'onore

Regolamento per il conferimento di diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria e prestiti d'onore

L'ammontare del finanziamento per gli studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche è pari a Euro 10.000 annui, sino ad un massimo di due anni, con possibilità di accesso dal secondo anno. Le somme oggetto di apertura di credito verranno rese disponibili sul conto corrente dello studente in *tranches* semestrali di uguale importo.

Per gli studenti comunitari iscritti al Corso di Laurea Magistrale, l'importo del finanziamento è pari a Euro 10.000 annui, sino ad un massimo di due anni. Le somme oggetto di apertura di credito verranno rese disponibili sul conto corrente dello studente in *tranches* semestrali di uguale importo.

Art. 19 - Beneficiari del Prestito d'onore - requisiti di merito per gli studenti del Corso di Laurea triennale

Beneficiari del prestito d'onore sono gli studenti, italiani ed europei, iscritti al secondo e/o al terzo anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, che, rispettivamente, nel corso del primo anno di corso, abbiano conseguito almeno 57 crediti formativi e, nel corso del secondo anno di corso, abbiano conseguito almeno 115 CFU.

A.A. DI CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE	PERIODO DELL'A.A. NEL QUALE VERIFICARE I REQUISITI DI MERITO	CFU RICHIESTI ALLO STUDENTE PER LA CONCESSIONE DEL PRESTITO D'ONORE
II	Inizio di A.A.	57 CFU
III	Inizio di A.A.	115 CFU

Art. 20 - Beneficiari del Prestito d'onore - requisiti di merito per gli studenti del Corso di Laurea Magistrale

Beneficiari del prestito d'onore sono gli studenti, italiani ed europei, iscritti al primo e/o al secondo anno del Corso di Laurea Magistrale. Per avere il diritto alla conferma della linea di credito si rimanda a quanto indicato sul sito www.intesabridge.it.

Art. 21 - Modalità e termini per la richiesta del Prestito d'onore

Gli studenti iscritti al secondo anno del Corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, che intendano inoltrare la richiesta per la concessione del prestito d'onore, devono presentare la domanda inderogabilmente entro i 40 giorni successivi alla chiusura della sessione straordinaria di esami del mese di febbraio.

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale, che intendano inoltrare la richiesta per la concessione del prestito d'onore, devono presentare la domanda in tempo utile per il pagamento delle rate della retta universitaria.

Per le modalità relative alla presentazione della suddetta domanda si fa rinvio a quanto indicato nel sito Internet – www.intesabridge.it –, all'interno del quale sono contenute tutte le informazioni relative al programma "Prestito d'onore".

Art. 22 - Cumulabilità tra esenzione e Prestito d'onore

Lo studente iscritto al Corso di Laurea triennale in Scienze Gastronomiche, al quale sia già stata precedentemente assegnata un'esenzione, ha la possibilità di accedere al prestito d'onore, previo contatto con la Direzione Amministrativa.

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale, al quale sia già stato concesso un prestito d'onore durante la loro iscrizione al Corso di Laurea triennale, non possono richiedere la concessione di un altro finanziamento per il nuovo corso di studio frequentato.

Art. 23 - Controllo della veridicità delle autocertificazioni

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, l'Università si riserva di effettuare controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti riguardo le condizioni di reddito; per le modalità di

Regolamento per il conferimento di diritti all'esenzione dal pagamento della retta universitaria e prestiti d'onore

espletamento di tali controlli e per i provvedimenti adottati in caso di dichiarazioni mendaci si rimanda a quanto fissato da ciascun bando.

Art. 24 - Trattamento dei dati

I dati personali acquisiti con il modulo di autocertificazione sono utilizzati al solo fine dell'assegnazione del esenzione. Lo studente, all'atto della presentazione dell'autocertificazione, con la sottoscrizione della stessa, presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati in essa indicati e alla diffusione in qualunque forma, anche mediante consultazione. Allo studente sono assicurati i diritti di cui al D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ivi compresa la possibilità di ottenere la cessazione del trattamento con conseguente interruzione del procedimento.